RAFFRONTO

Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. *Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.*	**Proposta di legge n. 314/10^ di iniziativa dei Consiglieri regionali F. Sergio e A. Bova recante:** *"Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale, 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)"*
(…)	
Art. 33 *(Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali).*	
1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione. 2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio. 3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.	
	Art.33 Bis ***(Partecipazione dei dirigenti ai lavori degli organismi legislativi del Consiglio regionale.)***
	1. I dirigenti regionali, quando invitati, hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti. **2. L'effettiva e puntuale partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari del dirigente regionale, regolarmente, invitato con tre giorni di anticipo è oggetto di specifica valutazione dell'OIV.** **3. La mancata partecipazione in assenza di giustificazione anche ad una sola seduta di Commissione comporta l'inserimento nel fascicolo personale anche ai fini della valutazione di una riduzione del giudizio complessivamente riportato dal medesimo dirigente al termine della procedura di valutazione.**
(…)	